

Voluntary disclosure, (poche) luci e (molte) ombre ...

Un quadro poco rassicurante, con dubbi irrisolti e criticità operative: la regolarizzazione delle attività estere, previa presentazione di specifica istanza e relazione di accompagnamento, rappresenta l'ennesima conferma della pessima tecnica legislativa e della lacunosa qualità interpretativa che, in merito, ha fornito l'Agenzia delle Entrate.

Con grandi disagi e difficoltà operative, ignote ai non addetti ai lavori, i professionisti incaricati hanno inviato, il 30 novembre, le istanze per la regolarizzazione dei capitali esteri (immobili e attività finanziarie).

Operazione estremamente complessa, sia per il particolare tecnicismo sia per i non trascurabili profili di responsabilità teoricamente connessi alla gestione della pratica.

Il primo elemento che giustifica l'irritazione, a tacer d'altro, di chi si è cimentato con la materia è l'ingiustificabile ritardo intercorso fra l'approvazione della normativa e le circolari che dovevano chiarire gli aspetti sui quali il tenore letterale del testo legislativo è silente o dispone in maniera lacunosa. Infatti, dopo un primo documento (n. 16/E/2015), emanato dopo tre mesi dalla legge n. 189/2014, altre precisazioni sono giunte solo a luglio (circolare n. 27/E/2015) e ad agosto (circolari n. 30/E e n. 31/2015). Infine, a ridosso di una delle scadenze prorogate, comunicati e provvedimenti che (come da copione) differiscono i vari termini. Ebbene, i menzionati documenti di prassi, nel loro complesso, appaiono logorropicamente viziati da un indugio eccessivo sulle medesime questioni e dalla trascurata - se non assente - trattazione delle problematiche operative che, a più riprese, sono emerse nei dibattiti dottrinari e nel corso dei convegni organizzati dagli Ordini professionali.

Insomma, duole constatarlo, il consueto, pessimo costume di prevedere e imporre adempimenti tutt'altro che semplici fornendo, di contro, istruzioni largamente incomplete se non, addirittura, contraddittorie.

Si rifletta sulle attività cointestate fra due o più soggetti, con conseguente collegamento fra gli stessi. Il principio di fondo è che, in tale ipotesi, vale il rinvio alle regole previste per la compilazione del quadro RW: ogni intestatario delle attività estere, dunque, avrebbe dovuto indicare l'intero importo, salvo dare evidenza della propria quota percentuale. È qui iniziano le difficoltà, legate sia alla modulistica sia, come rilevato, alla disomogeneità delle risposte fornite dal Fisco. Quanto alla modulistica, essa appare sicuramente deficitaria per quanto concerne l'illustrazione dei dati: indipendentemente dall'obbligo di esporre, nella sezione I, i codici fiscali dei soggetti collegati (cointestatario, delegato, ecc.), la mancanza di una casella ove specificare la percentuale di possesso impedisce di determinare, a prima vista, quanta parte dell'importo sia riconducibile all'istante. In breve, sussiste una palese differenza con la struttura modulare del quadro RW, dove il campo "percentuale" è previsto. **Vi è di più: sul punto la circolare n. 16/E/2015 prevede che debba essere inserita solo la quota di propria pertinenza, mentre la D.R.E. Lombardia ha espresso parere diametralmente opposto, ossia il totale del valore, a nulla rilevando la percentuale di possesso, salvo dare esplicita menzione nella relazione accompagnatoria.**

Altro aspetto dai connotati kafkiani è il rimpatrio giuridico degli immobili: la circolare n. 30/E/2015 "pretende" che, per i beni ubicati sia in Stati black list sia in quelli che hanno firmato l'accordo con l'Italia (esemplificando, Svizzera e Principato di Monaco), essi siano gestiti con l'interfaccia di una società fiduciaria. Ebbene, tale pretesa appare del tutto illogica, considerato il comportamento collaborativo del contribuente e, di fatto, la totale trasparenza del bene.

Altro vi sarebbe, ma manca lo spazio ...

Alessandro Pratesi